

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2016, n. 017/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Modifiche e integrazioni approvate da

DPR. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

DPR. 26/7/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

DPR. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 3/2020 (B.U.R. 13/3/2020, S.O. n. 13)

Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 1, L. R. 10/2020 (B.U.R. 20/5/2020, S.O. n. 21), che ha sostituito dall'art. 9, L.R. 3/2020,

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 15/2020 (B.U.R. 10/8/2020, S.O. n. 28) che ha aggiunto i commi 5 bis, 5 ter e 5 quater all'art. 9, L.R. 3/2020.

DPR. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

DGR 11/9/2020, n. 1374 (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 4, L.R. 25/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 1).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 30/2021.

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1081/2021.

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1416/2021 (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 12, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1688/2021.

DPR. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 221/2022.

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1167/2022.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 12, L.R. 21/2022 (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 48).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 3, lett. c), L.R. 14/2023 (B.U.R. 30/10/2023, S.O. n. 31).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 8 e 9, L.R. 15/2023 (B.U.R. 29/12/2023, S.O. n. 37).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 84, L.R. 7/2024 (B.U.R. 9/8/2024, S.O. n. 29).

Regolamento abrogato da art. 18, c. 1, lett. a), DPR. 3/10/2025, n. 096/Pres. (B.U.R. 15/10/2025, n. 42).

Titolo I Disposizioni comuni

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II Requisiti per l'ammissione al finanziamento

- Art. 4 Requisiti per l'ammissione al finanziamento
- Art. 4 bis Soggetti esclusi
- Art. 5 Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III Finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I Incentivo per la prima annualità del triennio

- Art. 6 Domanda di incentivo e relativa documentazione
- Art. 6 bis Presentazione della domanda
- Art. 6 ter Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 6 quater Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 7 Istruttoria della domanda
- Art. 7 bis Commissione di valutazione
- Art. 8 Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo
- Art. 8 bis Finanziamento annuale
- Art. 9 Riparto delle risorse ai beneficiari
- Art. 10 Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio

Capo II Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

- Art. 11 Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo
- Art. 11 bis Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 12 Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo
- Art. 13 Riparto delle risorse ai beneficiari

Art. 14 Concessione ed erogazione dell'incentivo

Capo III
Rendicontazione degli incentivi

Art.15 Rendicontazione e relativa documentazione

Art. 15 bis Presentazione della rendicontazione

Art. 16 Rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo III bis
Obblighi del beneficiario

Art. 16 bis Obblighi del beneficiario

Art. 16 ter Mantenimento dei requisiti di ammissibilità

Art. 16 quater Ispezioni e controlli

Capo IV
Ammissibilità della spesa

Art. 17 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Art. 18 Spese ammissibili

Art. 19 Spese non ammissibili

Art. 20 Documentazione giustificativa delle spese

Art. 21 Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 Rinvio

Art. 23 Disposizione transitoria

Art. 24 Abrogazioni

Art. 25 Entrata in vigore

Titolo I
Disposizioni comuni

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, ¹detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione² degli incentivi per il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, di cui agli articoli 18 e 23, comma 1, della legge, proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. (ABROGATO).³

Art. 2
(Definizioni)⁴

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, si intende per:

- a) festival cinematografico di elevato budget⁵: la manifestazione culturale, caratterizzata dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche nazionali e internazionali, durante la quale tali opere sono presentate al pubblico, che richiede un fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), superiore ad euro 250.000,00⁶;
- a bis) festival cinematografico di medio budget: la manifestazione culturale, caratterizzata dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche nazionali e internazionali, durante la quale tali opere sono presentate al pubblico, che richiede un fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), inferiore ad euro 250.000,00;⁷
- b) premio cinematografico: la manifestazione culturale, diversa dal festival, consistente

¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

² Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³ Comma abrogato da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴ Rubrica sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁵ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁶ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁷ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

nella selezione di opere cinematografiche presentate al pubblico, di sceneggiature, di sceneggiature disegnate o di soggetti cinematografici e dell'audiovisivo⁸, ai cui autori vengono attribuiti premi, anche in denaro, o sostegni finanziari per la formazione professionale e lo sviluppo, realizzazione e distribuzione dell'opera;

- b bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.⁹

Art. 3

(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)¹⁰

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4

(Requisiti per l'ammissione al finanziamento)

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 1, fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 4 bis, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e che organizzano festival o premi cinematografici, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).^{11 12 13}

2. I festival cinematografici ad elevato budget¹⁴ organizzati dai soggetti di cui al comma

⁸ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁰ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹¹ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹² Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹³ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁴ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

1, e giunti almeno alla ottava¹⁵ edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;
- b) le proiezioni delle opere o le iniziative collaterali devono avvenire anche in orario diurno;
- c) devono essere proiettati nel corso del festival, inclusi¹⁶ quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 35 lungometraggi o almeno 105 cortometraggi;
- d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo)¹⁷;
- e) almeno il 75% delle opere proiettate nel corso del festival, ad esclusione di quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, devono considerarsi anteprime, con ciò intendendo che l'opera non deve essere stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, oppure che essa deve consistere in una riedizione di un'opera del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);
- f) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile);
- g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
- h) tutte le proiezioni e la maggior parte delle iniziative collaterali al festival ¹⁸ devono svolgersi ed essere sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese (e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, devono essere sottotitolate in entrambe le lingue);
- i) l'ente organizzatore del festival deve essere anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione video-cartacea relativa;
- j) il festival si deve svolgere nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- k) l'ente organizzatore deve impiegare almeno 5 unità di personale¹⁹ assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, ad hoc per l'organizzazione del festival;
- l) il programma del festival deve prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, studiosi

¹⁵ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

¹⁶ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

¹⁷ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

¹⁸ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

¹⁹ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

- che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
- m) l'ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisca tutte le più complete informazioni pratiche quali, ad esempio²⁰, il formato originale delle opere, l'anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia.

2 bis. I festival cinematografici di medio budget organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla ottava edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;
- b) le proiezioni delle opere o le iniziative collaterali devono avvenire anche in orario diurno;
- c) devono essere proiettati nel corso del festival, inclusi quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 35 lungometraggi o almeno 105 cortometraggi;
- d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo);
- e) almeno il 50 per cento delle opere proiettate nel corso del festival, ad esclusione di quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, devono considerarsi anteprime, con ciò intendendo che l'opera non deve essere stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, oppure che essa deve consistere in una riedizione di un'opera del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);
- f) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile;
- g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
- h) tutte le proiezioni e la maggior parte delle iniziative collaterali al festival devono svolgersi ed essere sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese (e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, devono essere sottotitolate in entrambe le lingue);
- i) l'ente organizzatore del festival deve essere anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione videocartacea relativa;
- j) il festival si deve svolgere nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- k) l'ente organizzatore deve impiegare almeno 3 unità di personale assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, ad

²⁰ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

- hoc per l'organizzazione del festival;
- l) il programma del festival può prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
 - m) l'ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisca tutte le più complete informazioni pratiche quali, ad esempio, il formato originale delle opere, l'anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia.²¹

3. I premi cinematografici organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla ottava²² edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) devono partecipare ad ogni concorso annuale almeno 50 tra opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici;
- b) alle premiazioni e presentazioni dei lavori premiati devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici;
- c) il premio deve consistere in un concorso di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, selezionati e giudicati da una giuria di esperti qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama;
- d) le attività del premio si devono svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- e) presenza di una qualificata supervisione artistica da parte di un comitato scientifico-artistico in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama.

4. (ABROGATO).²³

5. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della erogazione²⁴ dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

5 bis. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la domanda di incentivo per una sola delle tipologie di progetto di cui ai commi 2, 2bis e 3.²⁵

Art. 4 bis

²¹ Comma aggiunto da art. 2, c. 2, DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

²² Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

²³ Comma abrogato da art. 2, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

²⁵ Comma aggiunto da art. 2, c. 3, DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

(Soggetti esclusi)²⁶

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge:

- a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 bis, 25, 27 bis e 28, comma 2, della legge;
- b) i soggetti pubblici.

Art. 5

(Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione)^{27 28 29}

(ABROGATO).

Titolo III

Finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I

Incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 6

(Domanda di incentivo e relativa documentazione)^{30 31 32 33 34 35 36}

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di

²⁶ Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

²⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁸ Parole sostituite da art. 3, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁹ Articolo abrogato da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³⁰ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³¹ Numero abrogato da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³² Numero abrogato da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³³ Parole sostituite da art. 4, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁵ Parole soppresse da art. 4, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁶ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

- ammissibilità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;
- b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, e relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
 - c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
 - d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D ed E, unitamente al curriculum vitae del direttore artistico e dei membri del comitato di selezione o dei curatori del festival, o al curriculum vitae dei membri della giuria di esperti e del comitato scientifico-artistico del premio;
 - e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche dei festival o dei premi cinematografici nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
 - f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 16 bis;
 - g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 ante della legge, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c), d) ed

e) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 6 bis
(Presentazione della domanda)³⁷

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio³⁸. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).

Art. 6 ter
(Cause di inammissibilità della domanda)³⁹

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4;
 - b) prive dei documenti indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), e comma 3;

³⁷ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³⁸ Per la terza annualità del triennio 2019-2021 le domande di incentivo sono presentate nei termini fissati con DGR ai sensi dell'art. 8, L.R. 10/2020, come disposto dall'art. 27, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³⁹ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis, comma 1;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 6 bis, comma 2;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 7, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6 quater
(Comunicazione di avvio del procedimento)⁴⁰

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 7
(Istruttoria della domanda)⁴¹

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.⁴²

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.⁴³

2. (ABROGATO).⁴⁴

3. (ABROGATO).^{45 46 47 48}

⁴⁰ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴¹ Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴² Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴³ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁴ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁵ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

Art. 7 bis
(Commissione di valutazione)⁴⁹

1. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8
(Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo)

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e D, per i festival di elevato budget e per i festival di medio budget⁵⁰, e C ed E, per i premi⁵¹.

⁴⁶ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴⁷ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPREg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁴⁸ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPREg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁹ Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPREg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁵⁰ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPREg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 12⁵², il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e D, per i festival di elevato budget e per i festival di medio budget⁵³, risulti inferiore a punti 60, ed il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati C ed E, per i premi, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) (ABROGATA);^{54 55 56}
- b) una quota pari al venticinque per cento^{57 58} della quota dello stanziamento riservata ai festival o ai premi ai sensi dei commi 5 e 5 bis⁵⁹ è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto organizzatore del festival o del premio in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato D, per i festival di elevato budget e per i festival di medio budget⁶⁰, o E, per i premi;
- c) una quota pari al settantacinque per cento^{61 62} della quota dello stanziamento riservata ai festival o ai premi ai sensi dei commi 5 e 5 bis⁶³ è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto organizzatore del festival o del premio in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B, per i festival di elevato budget e per i festival di medio budget⁶⁴, o C, per i premi.

⁵¹ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁵² Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁵³ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁵⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁶ Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁵⁷ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁸ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁵⁹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶⁰ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁶¹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶² Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁶³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶⁴ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

5. (ABROGATO).^{65 66}

5 bis. (ABROGATO).^{67 68}

6. Conclusa la valutazione di cui al comma 1,⁶⁹ la commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa ⁷⁰ al Servizio, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base al comma 4 e ai commi 5 e 5 bis⁷¹.

Art. 8 bis
(Finanziamento annuale)⁷²

1. Il finanziamento annuale per progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival di elevato budget, di festival di medio budget⁷³ e premi cinematografici è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare a progetti triennali di rilevanza regionale relativi, rispettivamente, a festival di elevato budget, a festival di medio budget⁷⁴ e a premi cinematografici.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 9
(Riparto delle risorse ai beneficiari)^{75 76 77}

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la

⁶⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 2, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶⁶ Comma abrogato da art. 11, c. 1, lett. b), DPREg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁶⁷ Comma aggiunto da art. 6, c. 3, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶⁸ Comma abrogato da art. 11, c. 1, lett. b), DPREg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁶⁹ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. c), DPREg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷⁰ Parole soppresse da art. 6, c. 4, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷¹ Parole aggiunte da art. 6, c. 4, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷² Articolo aggiunto da art. 12, c. 1, DPREg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷³ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPREg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁷⁴ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. b), DPREg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁷⁵ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷⁶ Parole aggiunte da art. 7, c. 2, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷⁷ Articolo sostituito da art. 13, c. 1, DPREg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D ed E e dell'entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

2. Il beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a accettazione all'incentivo.

3. Nel caso in cui uno o più dei beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'entità dell'incentivo assegnato agli altri beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

4. L'entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'articolo 8 bis. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai beneficiari.

5. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 10

(Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio)^{78 79 80 81 82}

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di

⁷⁸ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPR 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷⁹ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPR 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁸⁰ Comma abrogato da art. 8, c. 2, DPR 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸¹ Comma abrogato da art. 8, c. 2, DPR 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸² Articolo sostituito da art. 14, c. 1, DPR 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo II

Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 11

(Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo)^{83 84 85 86 87 88 89 90}

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 9, comma 1, dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.⁹¹

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6 bis, è corredata da:

- a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, e relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;
- b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D ed E;
- c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte

⁸³ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸⁴ Ai sensi dell'art. 17, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46), la domanda di incentivo da presentarsi per la terza annualità del triennio 2016-2018, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

⁸⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸⁶ Parole aggiunte da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸⁸ Ai sensi dell'art. 17, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46), qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo, la relazione riepilogativa è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza.

⁸⁹ Comma abrogato da art. 9, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹⁰ Articolo sostituito da art. 15, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹¹ Le domande di incentivo per l'annualità 2021 sono presentate dal 1° novembre 2020 entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, come previsto dalla DGR 11/9/2020, n. 1374 (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

- nell'annualità in corso;
- d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. E' altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a), e al comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.

Art. 11 bis
(Cause di inammissibilità della domanda)⁹²

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:
- a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 9;
 - b) prive dei documenti indicati all'articolo 11, comma 2, lettere a), e comma 3;
 - c) prive di procura firmata;
 - d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis;
 - e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 1;
 - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 12, comma 02, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 12
(Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo)⁹³

01. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.⁹⁴

⁹² Articolo aggiunto da art. 16, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹³ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹⁴ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

02. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.⁹⁵

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7 bis⁹⁶.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b)⁹⁷, sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e D, per i festival di elevato budget e per i festival di medio budget⁹⁸, e C ed E, per i premi.

3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.⁹⁹

4. Si applicano gli articoli 8, commi 3, 4 e 6, e 8 bis.¹⁰⁰

Art. 13

*(Riparto delle risorse ai beneficiari)*¹⁰¹

1. Si applica l'articolo 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 1.

1 bis. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il dieci per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.¹⁰²

⁹⁵ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹⁶ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹⁷ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹⁸ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

⁹⁹ Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰⁰ Comma sostituito da art. 17, c. 1, lett. e), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁰¹ Rubrica sostituita da art. 18, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁰² Comma aggiunto da art. 18, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

1 ter. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 3, e 8, comma 2, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi del combinato disposto degli dell'articolo 12, comma 4, e 8 bis, siano superiori a quelle dell'annualità precedente, non si applica la disposizione di cui al comma 2.¹⁰³

Art. 14

(Concessione ed erogazione dell'incentivo)^{104 105 106 107 108}

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

Art.15

(Rendicontazione e relativa documentazione)^{109 110}

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

¹⁰³ Comma aggiunto da art. 18, c. 1, lett. b), DPREg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁰⁴ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰⁵ Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPREg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

¹⁰⁶ Comma abrogato da art. 11, c. 2, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰⁷ Comma abrogato da art. 11, c. 2, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰⁸ Articolo sostituito da art. 19, c. 1, DPREg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁰⁹ Parole soppresse da art. 12, c. 1, DPREg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹¹⁰ Articolo sostituito da art. 20, c. 1, DPREg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;
 - b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 15 bis
(Presentazione della rendicontazione)¹¹¹

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).

¹¹¹ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione

Art. 16

(Rideterminazione e revoca dell'incentivo)^{112 113 114 115 116}

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera d), e 11, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 8, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
- c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 16 ter.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

¹¹² Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

¹¹³ Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

¹¹⁴ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹¹⁵ Comma aggiunto da art. 13, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹¹⁶ Articolo sostituito da art. 22, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Capo III bis
Obblighi del beneficiario¹¹⁷

Art. 16 bis
(Obblighi del beneficiario)¹¹⁸

1. I beneficiari sono tenuti a:
- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 5;
 - d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'articolo 4;
 - e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
 - f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 15 bis, comma 3;
 - g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 16 quater;
 - h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 16 ter
(Mantenimento dei requisiti di ammissibilità)¹¹⁹

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 15, con le modalità e i termini di cui all'articolo 15 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

¹¹⁷ Capo aggiunto da art. 23, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹¹⁸ Articolo aggiunto da art. 23, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹¹⁹ Articolo aggiunto da art. 23, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

Art. 16 quater
(Ispezioni e controlli)¹²⁰

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000

Capo IV
Ammissibilità della spesa

Art. 17
(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate¹²¹ entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate¹²² dal soggetto che riceve il finanziamento.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.¹²³

Art. 18
(Spese ammissibili)¹²⁴

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore artistico, dei membri del comitato di selezione o dei curatori del festival, dei membri della giuria di esperti e del comitato scientifico-artistico del premio, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del

¹²⁰ Articolo aggiunto da art. 23, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹²¹ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹²² Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹²³ Comma aggiunto da art. 14, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹²⁴ Articolo sostituito da art. 24, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;

- b) spese di ospitalità: compensi lordi, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore dei partecipanti al festival o al premio, quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, produttori, sceneggiatori, membri del cast tecnico, relatori, studiosi e artisti;
- c) spese di produzione: spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service), spese a favore di soggetti co-organizzatori;
- d) spese di pubblicità, di promozione e di rappresentanza: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione; spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;
- e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di immobili; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli immobili;
- f) spese per premi, anche in denaro;
- g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere c), d) e g), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 19
(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - g) spese per oneri finanziari.

Art. 20
(Documentazione giustificativa delle spese)

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto

(esclusivamente colazione, pranzo e cena¹²⁵), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.¹²⁶

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica¹²⁷ relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 21

*(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)*¹²⁸

(ABROGATO).

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

(Rinvio)

¹²⁵ Parole sostituite da art. 25, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹²⁶ Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

¹²⁷ Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹²⁸ Articolo abrogato da art. 26, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0117/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23
(Disposizione transitoria)

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo 2016.

2. Per il triennio 2016-2018, possono accedere agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali di organizzazione di premi cinematografici di cui all'articolo 4, comma 3, anche enti pubblici.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2016-2018, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 venga determinata a favore dei soggetti organizzatori di festival o premi cinematografici un'entità di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2015, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito in base agli indicatori degli allegati B e D o degli allegati C ed E.

4. (ABROGATO).¹²⁹

4 bis. In deroga alla previsione temporale dell'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), nel quadriennio 2022-2025 il finanziamento di cui all'articolo 1 riguarda progetti, programmi di iniziative e attività quadriennali. A tale scopo, per il quadriennio 2022-2025 l'allegato A è da intendersi riferito al quadriennio.¹³⁰

4 ter. Nel quadriennio 2022-2025, in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2, lettere d) e g), 2 bis, lettere d) e g), e 3, lettera b), nei due anni

¹²⁹ Comma abrogato da art. 7, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

¹³⁰ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo.¹³¹

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 5 a 13 del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)).

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

¹³¹ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

Allegato A* ** ***
(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 22 a 30 punti)	Fascia B (da 16 a 21 punti)	Fascia C (da 8 a 15 punti)	Fascia D (da 1 a 7 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla capacità del festival o del premio di valorizzare l'arte cinematografica e dell'audiovisivo	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività, originalità e popolarità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle iniziative culturali di avvicinamento all'evento <<Go! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, inteso quale occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, nonché della competitività ed	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

* Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

** Allegato sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

*** Allegato sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

attrattività del territorio regionale e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia					
--	--	--	--	--	--

ABROGATO

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni (in particolare, incontri, convegni, conferenze stampa, presentazioni di prodotti editoriali)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (in particolare, musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) produzione editoriale, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) rilevanza internazionale delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico (sia per opere in anteprima che per riedizioni di opere del passato) <u>(non per festival cinematografico di medio budget)</u>	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
5) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
6) qualità delle rassegne tematiche o monografiche o delle sezioni del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	non presenti
7) curriculum vitae del direttore artistico del festival e dei membri del comitato di selezione o dei curatori	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza internazionale	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

* Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

** Allegato sostituito da art. 9, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

*** Allegato sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

del festival dal punto di vista della pubblicistica derivata (in particolare, articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network)				te	te
9) attività promozionale, attestata, in particolare, da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
10) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
11) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali, con particolare rilievo per i contributi statali e comunitari	molto elevati	elevati	sufficienti	scarsi	assenti
12) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del festival, con particolare rilievo per le liberalità ricevute attraverso l'Art Bonus FVG	ottima	buona	sufficiente	scarsa	nulla
13) ospitalità fornita a studenti universitari nel corso del festival	eccellente	buona	adeguata	sufficiente	inesistente
14) coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in termini di innovazione e digitalizzazione oppure di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile oppure di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento oppure di sostegno alle famiglie e, in particolare, di coinvolgimento della popolazione in età infantile e adolescente, oppure in età anziana)	ottima	buona	sufficiente	scarsa	Insufficiente
15) qualità delle iniziative di avvicinamento all'evento	ottima	buona	sufficiente	scarsa	insufficiente

<<Go! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, inteso quale occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, nonché della competitività ed attrattività del territorio regionale e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia					
--	--	--	--	--	--

ABROGATO

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei premi

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) produzione editoriale, libri, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al premio, dotati di ISBN, pubblicati presso editori con distribuzione almeno nazionale	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) rilevanza delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) rilevanza delle iniziative dedicate alla valorizzazione e premiazione degli autori di età inferiore a 35 anni	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) curriculum vitae dei membri della giuria di esperti (qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio nell'annualità del triennio	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) curriculum vitae del comitato scientifico-artistico (in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza internazionale del premio dal punto di vista della pubblicistica derivata (in particolare, articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

* Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPR. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

** Allegato sostituito da art. 10, c. 1, DPR. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

*** Allegato sostituito da art. 9, c. 1, DPR. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

social network)					
7) attività promozionale, attestata, in particolare, da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
8) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del premio	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
9) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali, con particolare rilievo per i contributi statali e comunitari	molto elevati	elevati	sufficienti	scarsi	assenti
10) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del festival, con particolare rilievo per le liberalità ricevute attraverso l'Art Bonus FVG	ottima	buona	sufficiente	scarsa	nulla
11) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (in particolare, musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
12) rilevanza e quantità delle istituzioni cinetecarie coinvolte (provenienza copie, ricerche d'archivio, partnership a diverso titolo)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) partnership con istituzioni pubbliche e private di alta qualificazione (in particolare, università, enti di ricerca) e con altri soggetti operanti nell'ambito dell'audiovisivo (in particolare, festival, associazioni)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
14) coerenza del progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in termini di innovazione e digitalizzazione oppure di sostenibilità ambientale e	ottima	buona	sufficiente	scarsa	Insufficiente

sviluppo sostenibile oppure di contrasto ai casi di fragilità sociale del territorio di riferimento oppure di sostegno alle famiglie e, in particolare, di coinvolgimento della popolazione in età infantile e adolescente, oppure in età anziana)					
15) qualità delle iniziative di avvicinamento all'evento <<Go! 2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, inteso quale occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, nonché della competitività ed attrattività del territorio regionale e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia	ottima	buona	sufficiente	scarsa	insufficiente

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso della prima annualità del festival. Nota tecnica: un'opera lungometraggio corrisponde a tre opere cortometraggio, salvo le riedizioni di opere del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita)	più di 68	da 58 a 68	da 47 a 57	da 36 a 46	35
2) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso della prima annualità del festival alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo, o di archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
3) numero di "anteprime" assolute (mondiali), internazionali o europee (non per festival cinematografico di	più di 15	da 13 a 15	da 9 a 12	da 4 a 8	meno di 4

* Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

** Allegato sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 23/11/2021, n. 0194/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

<u>medio budget)</u>					
4) numero di "anteprime" nazionali	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	meno di 20
5) numero di Paesi esteri di provenienza delle opere (produzione "prevalente")	più di 14	da 11 a 13	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5
6) numero totale di spettatori (compresi gli accrediti) di tutte le proiezioni	più di 20.000	da 15.001 a 20.000	da 10.001 a 15.000	da 5.001 a 10.000	meno di 5.000
7) numero di accrediti professionali	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 51 a 100	meno di 50
8) numero di accrediti per il pubblico (non professionali)	più di 251	da 201 a 250	da 151 a 200	da 101 a 150	meno di 100
9) numero di accrediti da fuori regione	più di 100	da 76 a 100	da 51 a 75	da 26 a 50	meno di 25
10) numero di edizioni pregresse del festival	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	5
11) numero di personale addetto esclusivamente all'organizzazione del festival assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera	più di 14	da 12 a 14	da 9 a 11	Da 5 a 8 (da 3 a 8 per festival cinematografico di medio budget)	5 (3 per festival cinematografico di medio budget)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei premi

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, che si prevede partecipino al concorso nell'annualità del triennio	più di 130	da 101 a 130	da 71 a 100	da 51 a 70	50
2) numero di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, oppure di autori o istituzioni, che si prevede di premiare nell'annualità del triennio	più di 4	4	3	2	1
3) numero di Stati esteri di provenienza degli autori di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, che si prevede partecipino al concorso nell'annualità del triennio	più di 4	4	3	2	1
4) numero di Regioni o Stati esteri, diversi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in cui si prevede di realizzare le attività del premio	più di 3	3	2	1	0
5) numero di edizioni pregresse del premio**	più di 35	da 26 a 35	da 16 a 25	da 9 a 15	8
6) numero di personale	più di 14	da 12 a 14	da 9 a 11	da 3 a 8	3

* Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPR. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

** Punto sostituito da art. 12, c. 1, DPR. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

addetto all'organizzazione del premio assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera					
---	--	--	--	--	--

ABROGATO